

CAMERA DEI DEPUTATI N. 314

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRAMBILLA, CASTIELLO, SANTELLI

Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (ippoterapia)

Presentata il 16 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia viene utilizzata sempre più di frequente la riabilitazione equestre quale tecnica terapeutica integrativa, col fine specifico della riduzione dei danni motori, sensoriali, cognitivi e comportamentali di pazienti disabili. La presente proposta di legge, quindi, conferisce all'ippoterapia il riconoscimento di prestazione terapeutica riabilitativa distinguendola dalla semplice attività ludico-ricreativa.

Per ippoterapia infatti si intende il complesso di attività di riabilitazione nei casi di patologie sia motorie che psichiche, quali paralisi cerebrali infantili, paralisi centrali o periferiche conseguenti ad encefalopatie, poliomielite o *ictus*, lesioni midollari conseguenti a traumi da spina bifida, schizofrenia, autismo, psicosi infan-

tili e altri disturbi sia del comportamento che dell'equilibrio.

Questo tipo di attività incide positivamente sulla coordinazione motoria, sul mantenimento dell'equilibrio, sull'orientamento spazio-temporale. Nell'ambito psichico, la terapia per mezzo del cavallo migliora la socialità e i comportamenti socio-affettivi ed emotivi, favorisce il processo di acquisizione di coscienza del proprio corpo e sviluppa l'autonomia del paziente.

Negli ultimi anni sono stati svolti studi che hanno dimostrato l'efficacia di questo tipo di tecnica riabilitativa anche in rapporto a quelle tradizionali, grazie soprattutto all'atteggiamento di maggiore disponibilità dei soggetti sottoposti al trattamento. Negli ultimi decenni si sono registrati suc-

cessi dell'ippoterapia un particolare sui bambini affetti da disturbi di varia natura.

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 riconosce l'ippoterapia quale tecnica riabilitativa. L'articolo 2 disciplina l'obiettivo terapeutico ovvero l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, in cui vengono valutate anche le controindicazioni, da verificare periodicamente al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso. L'articolo 3 dispone che l'ippoterapia venga svolta solo in centri che possiedono i requisiti stabiliti dal Ministero della salute con apposito regolamento. L'articolo 4 istituisce presso il Ministero della salute un Comitato tecnico-scientifico della terapia, con il compito di proporre e aggiornare le attività e

le disposizioni di cui alla presente legge. Il Comitato è composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante del Ministero della salute, e da una rappresentante delle associazioni operanti nel settore e da due rappresentanti della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, di cui almeno uno in rappresentanza di associazioni animaliste di diretta competenza nel settore. L'articolo 5 definisce gli organici dei centri di terapia composti da un responsabile e da personale medico, tecnico e amministrativo. L'articolo 6 prevede dispositivi assicurativi di garanzia, l'articolo 7 detta disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e in fine l'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. L'ippoterapia, o terapia per mezzo del cavallo, è riconosciuta dal Ministero della salute come una prestazione terapeutica riabilitativa che rientra tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

2. Scopo dell'ippoterapia, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, fisiatria, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con il coinvolgimento del cavallo.

3. La terapia con il cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non, in quanto presuppone l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.

ART. 2.

(Obiettivo terapeutico).

1. Alla base dell'obiettivo terapeutico si pone l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, nell'ambito del quale sono valutate anche le eventuali controindicazioni, da verificare periodicamente, al fine del proseguimento o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.

2. L'obiettivo terapeutico è competenza di una *équipe* multidisciplinare che comprende il *longeur* o assistente, il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione equestre, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, il veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.

ART. 3.

(Centri di terapia per mezzo del cavallo).

1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.

3. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri di terapia per mezzo del cavallo spetta al Ministero della salute.

ART. 4.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia con il cavallo, di seguito denominato « Comitato », composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia con il cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante delle associazioni operanti nel settore, e da due rappresentanti della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, di cui almeno uno in rappresentanza di associazioni animaliste di diretta competenza nel settore.

2. Il Comitato, sentite le associazioni operanti nel settore della terapia con il cavallo e i centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proporre l'aggiornamento delle attività, nonché modifiche alle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati relativi al raggiungimento degli

obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali.

3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni che possono comportare anche la chiusura dei centri di cui all'articolo 3, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

ART. 5.

(Figure professionali).

1. L'organico dei centri di cui all'articolo 3 è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, personale tecnico e personale amministrativo.

2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

- a) fisiatria;
- b) neuropsichiatria infantile;
- c) neurologia;
- d) psichiatria.

3. Negli organici dei centri di cui all'articolo 3 sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

- a) un direttore amministrativo;
- b) uno o più addetti alla psicomotricità e alla terapia con il cavallo;
- c) uno o più addetti alla fisioterapia;
- d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità e alle terapie con il cavallo;
- e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;
- f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;

- g) uno o più addetti alla logopedia;
- h) uno o più istruttori di equitazione;
- i) uno o più assistenti.

ART. 6.

(Dispositivi di garanzia).

1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri di cui all'articolo 3 ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei medesimi centri.

2. I centri di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

ART. 7.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia della presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 8.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014

e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0005150